

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1975

Inchiesta parlamentare su organizzazioni, associazioni
e raggruppamenti aventi scopi politici anticostituzionali

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La nostra società è da alcuni anni aggredita da esplosioni di violenza criminale e da fenomeni ricorrenti di banditismo. La vita e l'incolumità dei cittadini sono quotidianamente insidiate da attività criminose sempre meglio organizzate e spavalde.

I recenti dolorosi fatti di sangue hanno riproposto il bisogno imperioso di arginare il dilagare di fatti eversivi dell'ordine democratico e di opporsi, con misure efficaci, a chi contesta il sistema con mezzi illegali e terroristici. Si sono auspicati da più parti decisi interventi e il Parlamento ha approvato nuove leggi sull'ordine pubblico. Si è chiesta una razionale riorganizzazione delle forze di polizia ed il Governo sta provvedendo ad un'efficace ristrutturazione dei Corpi che difendono la sicurezza pubblica. Restano, però, sconcertanti interrogativi circa le origini delle organizzazioni criminali, i loro promotori, i mezzi di sostentamento, le adesioni e le connivenze interne ed internazionali che conferiscono loro un'indubbia solidità ed una capillare articolazione.

A tale scopo si rende necessaria un'approfondita inchiesta parlamentare che consenta di individuare le centrali dell'odio e della sovversione, di svelarne le responsabilità, di stroncare e punire la complicità, di assumere le necessarie misure preventive per impedire tali fenomeni sul sorgere e coprire quei vuoti istituzionali nei quali si annidano i focolai delle brute forze eversive.

2. — L'oggetto del nostro disegno di legge, descritto all'articolo 1, è, dunque, l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle organizzazioni che praticino la violenza o ne diffondano l'uso. L'inchiesta dovrà indagare sull'origine di siffatte organizzazioni, sulla loro consistenza e attività e su coloro che in varie forme le sostengono e alimentano. Dai risultati dell'indagine la Commissione trarrà lo spunto per proposte costruttive sia in ordine alla repressione di queste iniziative criminose, sia allo scopo di prevenirne la formazione e lo sviluppo.

L'articolo 2 conferisce alla Commissione i poteri di indagine propri dell'autorità giudiziaria.

All'articolo 3 è definita la composizione della Commissione, formata pariteticamente di deputati e senatori.

L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto ai membri della Commissione e a coloro che in qualsiasi modo collaborino con essa.

L'articolo 6 fissa in sei mesi il termine entro il quale la Commissione dovrà chiudere i suoi lavori e depositare la relazione conclusiva.

Onorevoli senatori, tutti percepiscono l'urgenza di una difesa incisiva ed efficace, per-

chè viviamo in una congiuntura di violenza senza esempio nella breve storia della vita democratica del nostro Paese. Lo scopo di questo disegno di legge è quello di compiere un primo passo indispensabile per combattere con efficacia i fenomeni eversivi. Con il nostro disegno di legge intendiamo, quindi, lanciare un grido d'allarme contro la drammatica crescita della criminalità organizzata, affinché tutte le forze democratiche si uniscano nel difendere l'avvenire dello Stato, mai così insidiato come nel momento presente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle associazioni, sulle organizzazioni e sui raggruppamenti che svolgano attività contraria alle norme costituzionali ovvero alle leggi penali ed in particolare che praticino o propagandino la violenza ovvero ispirino la propria organizzazione interna o le forme esteriori della propria attività a modelli militari o paramilitari.

Per lo svolgimento della propria attività la Commissione potrà disporre della collaborazione, oltre che del personale di cui al successivo articolo 7, dei servizi di sicurezza e degli organi di polizia dello Stato.

La Commissione dovrà:

a) indagare sulle organizzazioni, associazioni e raggruppamenti; sulle origini e sui finanziamenti; sui promotori, dirigenti, aderenti, collaboratori e mandanti, sulla loro disponibilità di mezzi finanziari personali o delle organizzazioni, associazioni, raggruppamenti, sulle rispettive consistenze patrimoniali nonché sulle posizioni fiscali; sugli eventuali rapporti esistenti, in Italia o all'estero, con organizzazioni, associazioni e raggruppamenti consimili e con altre persone fisiche o giuridiche;

b) proporre le iniziative necessarie per perseguire penalmente e civilmente i responsabili, nonchè quelle, di natura legislativa e regolamentare, opportune per impedire la nascita e lo sviluppo del fenomeno.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta procederà nella propria attività con i poteri e i limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 3.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di dieci senatori e di dieci deputati nominati, di comune intesa, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Gli stessi Presidenti delle due Camere, di comune accordo, nomineranno il Presidente della Commissione.

La Commissione eleggerà nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari e gli impiegati addetti al suo servizio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa, o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 5.

Fatti salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, la Commissione determina di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti acquisiti non debba essere fatto cenno nella sua relazione, o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato.

Art. 6.

La Commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

Entro tale data essa depositerà la relazione presso le Presidenze delle due Camere.

Art. 7.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica procederanno, di comune intesa, ad assegnare ai servizi di segreteria della Commissione i funzionari e gli impiegati occorrenti.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in parti uguali.